



Magnifica Comunità di Fiemme
Agenzia per la Pesca

Regolamento di Pesca 2026

ARTICOLO 1 - APERTURA DELLA STAGIONE DI PESCA

L'apertura della stagione di pesca è prevista nelle seguenti date:

TORRENTI

Torrente Avisio e torrente Travignolo	prima domenica di marzo 2026
Torrente Avisio, nel tratto sotto diga al bacino di Stramentizzo	prima domenica di marzo 2026 in contemporanea con l'apertura dell'A.P.D.T. Associazione Pescatori Dilettanti Trentini

AFFLUENTI

Affluenti dell'Avisio e del Travignolo, rio Biois, rio Lavazè e rio Nero	01 maggio 2026
--	----------------

BACINI ARTIFICIALI

Bacini artificiali di Fortebuso, Pezzè e Stramentizzo	a completo disgelo o con superficie maggiore sgelata, ed al raggiungimento di un livello congruo a consentire la pesca
---	--

La data di apertura della pesca sui bacini artificiali è stabilita dall'Agenzia per la Pesca della Magnifica Comunità di Fiemme e comunicata mediante avviso nelle bacheche e sul sito www.mcfiemme.eu.

LAGHI

Lago di Cece, Lago di Lagorai	14 giugno 2026 e comunque a completo disgelo o con maggior superficie sgelata
Altri laghi alpini	01 luglio 2026 e comunque a completo disgelo o con maggior superficie sgelata

ARTICOLO 2 - USCITE MASSIME SETTIMANALI SUI RIVI

Da venerdì 1 maggio 2026 per i titolari di permesso stagionale sono consentite al massimo 2 uscite settimanali sui rivi a scelta tra tutti i giorni della settimana.

ARTICOLO 3 - NUMERO DI CATTURE

1. **In tutte le acque vige l'obbligo di rilascio della trota marmorata.**
2. È consentita la cattura di massimo **5 pezzi di salmonidi** per ciascuna uscita giornaliera.
3. Per ogni uscita è consentito trattenere **2 pezzi** di ibrido di marmorata/fario, da ritenersi comunque compresi nei cinque pezzi massimi di cui sopra.

4. È possibile trattenere il salmerino alpino esclusivamente nei laghi di Bombasel, Lagorai, Cece, Moregna e Stellune, con un massimo di 2 pezzi di misura minima di 22 cm, da ritenersi comunque compresi nei cinque pezzi di cui sopra.
5. Il pesce catturato che raggiunge la misura minima consentita può essere trattenuto o rilasciato. In entrambi i casi, con esclusione delle specie per le quali vige l'obbligo di rilascio, i capi catturati devono essere annotati immediatamente nell'apposito spazio della tabella catture del permesso o del libretto con la sigla ed i dati corrispondenti. Per la pesca in modalità "no kill" non è prevista alcuna segnatura. Per la pesca in modalità "tutela" è prevista la sola annotazione dei pezzi trattenuti (**fario e iridea**).
6. È consentita la cattura giornaliera di 50 sanguinerole da usarsi come esca.
7. Non sono previste limitazioni alle catture di cavedani, scardole e triotti.

ARTICOLO 4 - PESCA NEL TRATTO SOTTO DIGA STRAMENTIZZO

1. Nel tratto Avisio sotto diga Stramentizzo è consentita la pesca in sponda destra orografica fino alla confluenza del rio Val Gausa.
2. La pesca è consentita sia con esche naturali che artificiali con ardiglione su amo singolo, mentre l'uso dell'ardiglione è vietato sulle ancorette e sui biami.
3. In tale tratto sono consentite al massimo 4 catture di fario, ibrido di marmorata o iridea.
4. In questo tratto ogni pescatore può trattenere 80 salmonidi all'anno, di cui al massimo 40 ibridi.

ARTICOLO 5 - MISURE DEL PESCATO

1. Le misure del pescato per l'anno 2026 sono stabilite come segue:

M	Trota Marmorata	obbligo di rilascio
MI	Ibrido di Marmorata	cm. 40
F	Trota Fario	cm. 22
I	Trota Iridea	cm. 22
SF	Salmerino di fonte	cm. 22
SA	Salmerino alpino	
	• laghi di Bombasel, Lagorai, Cece, Moregna e Stellune	cm. 22
	• tutte le altre acque	obbligo di rilascio
	Scazzone	obbligo di rilascio
	Sanguinerola, Scardola, Cavedano, Triotto, Barbo comune	nessuna misura

2. I pesci catturati, di misura inferiore a quella minima prescritta, devono essere liberati con la massima cura, bagnandosi le mani prima di toccarli. È vietato usare stracci o simili, sia bagnati che asciutti. Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce, deve essere tagliata la lenza.

ARTICOLO 6 - STRUMENTI ED ESCHE

1. Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo due ami singoli.
2. Nei laghi alpini è consentito l'uso di una sola canna con un massimo di tre ami, sia con esca naturale sia con esca artificiale.
3. Nei bacini artificiali di Stramentizzo, Fortebuso e Pezzè è consentita la pesca con due canne custodite personalmente, con un massimo complessivo di 5 ami e comunque con non più di tre ami su una sola canna; solo per l'uso della moschiera o della camolera è consentito

un massimo di cinque ami: in questo caso si potrà usare una sola canna.

4. Le canne da pesca vanno custodite personalmente.
5. Per la cattura della sanguinerola l'uso della bilancia è consentito solamente nelle acque stagnanti, nel rispetto dell'art. 16 del D.P.P.30 dicembre 2020 n. 21-34/Leg. La bilancia deve essere di lato non superiore a m. 1,50 e con maglia non inferiore a mm. 10. È altresì consentito l'uso della bottiglia.
6. È consentito l'uso del guadino solo per estrarre il pesce catturato.
7. In tutte le acque è severamente vietato pescare con ami dotati di ardiglione. Fa eccezione a tale norma la pesca con amo singolo su esche artificiali nei bacini di Stramentizzo, Pezzè e Fortebuso.
8. In tutte le acque correnti e nei laghi è vietato l'uso dell'ancoretta. Fa eccezione la pesca nei bacini di Stramentizzo, Pezzè e Fortebuso.
9. È vietato l'uso della larva della mosca carnaria, delle reti e della fiocina. È vietata la pesca con le mani, la pesca notturna e qualsiasi forma di pasturazione.
10. Come esca viva è consentita la sola specie della sanguinerola ad esclusione della pesca nel bacino di Stramentizzo, dove è possibile utilizzare anche cavedano, alborella, scardola e triotto.
11. La misura dell'amo è libera.

ARTICOLO 7 - NORME COMPORTAMENTALI

1. È severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sui luoghi di pesca. L'abbandono di rifiuti sul territorio è perseguito a norma di legge nonché a norma dei singoli regolamenti comunali di polizia municipale.
2. Ogni pescatore deve essere munito di proprio contenitore personale per riporre il pescato.
3. In ogni momento, su richiesta del personale di vigilanza, il pescatore deve consentire il controllo dei documenti di pesca, licenza e permesso, degli attrezzi, delle esche e dei contenitori usati per riporre il pescato o altro equipaggiamento da pesca. Il personale di vigilanza e controllo è autorizzato a controllare la licenza di pesca, il permesso giornaliero, il libretto catture, il pesce pescato, esche, ami e contenitori portatili non costituenti privata dimora; inoltre, il pescatore è tenuto ad uscire con sollecitudine dall'acqua in seguito al richiamo del personale di vigilanza. In caso di rifiuto viene redatto verbale di notifica all'Agenzia per la Pesca.
4. L'acquisto del permesso giornaliero o del permesso stagionale implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
5. In caso di violazione delle leggi in materia di pesca o del presente regolamento sarà redatto apposito verbale di trasgressione. Sarà inoltre ritirato il permesso o il libretto controllo catture e confiscato il pesce catturato in modo illecito, nei casi previsti dall'art. 22 comma 3 della L.P. n. 60/78. Sarà altresì possibile l'applicazione di sanzioni disciplinari.
6. Il transito sulla viabilità forestale è consentito, previa autorizzazione, nei tratti non interessati da lavori (edili, idraulici e forestali). Nei tratti interessati da lavori è vietata la pesca anche in mancanza di cartelli di divieto

ARTICOLO 8 - BANDITE DI PESCA

1. Apposite tabelle segnalano le zone di divieto o di ripopolamento, nelle quali l'esercizio della pesca è vietato.
2. È interdetta la pesca nelle seguenti zone:

Rio San Pellegrino	rio San Pellegrino e affluenti dalla località "Alochet" al Lago di San
--------------------	--

	Pellegrino (ripopolamento)
Rio Biois	è possibile pescare solo sulla sponda destra orografica fino al confine catastale del Comune di Moena
Rio Costalunga	(provvisorio)
Rio Sadole	in località "Pian delle Maddalene" (ripopolamento)
Lagheti delle Aie	tutela del salmerino alpino
Lago della Caserina	tutela del salmerino alpino
Rio Bianco	dalla confluenza con l'Avisio a monte fino alla località "Salime" (ripopolamento)
Lagheti delle Sute (Lagheti di Lagorai)	tutela del salmerino alpino
Rio Lagorai	tra i ponti in località "Mandre" (ripopolamento)
Rio Stava	<ul style="list-style-type: none"> ▪ a Pampeago dalla seconda galleria verso monte (ripopolamento) ▪ a Tesero in prossimità del ponte sulla S.S. 48 delle Dolomiti, nello spazio pertinente alla presa d'acqua della centrale idroelettrica
Rio Nero	è possibile pescare solo sulla sponda destra orografica su tutto il territorio della Magnifica Comunità di Fiemme
Rio Forame	dalla sorgente fino alla località "Stuato" (ripopolamento)
Rio Predaia e affluenti	(ripopolamento)
affluenti minori diversi in destra orografica del torrente Avisio non segnati sulla mappa	(ripopolamento)
Rio Aia del Toro affluente di sinistra del rio Cazorga	(ripopolamento)
Rio di Val Gausa nella parte alta con affluenti (a monte della cascata in località Maso Fologno)	(ripopolamento)
Rogge laterali del torrente Avisio	(ripopolamento)

ARTICOLO 9 - ZONE PRONTA PESCA

Sono istituite le seguenti zone pronta pesca:

Rio San Pellegrino	dal ponte in località Fango al ponte in località la Fraina
Rio Stava	nel tratto a monte dell'abitato di Tesero fino al ponte sulla S.P. 215
Rio di Val Moena	in località Pegolazzo, nel tratto compreso 500 metri a valle e 500 a monte del ponte presso la casetta forestale
Rio Cadino	zona dei Zocchi, nel tratto compreso fra la Fontana dei Libeneri e la confluenza del Rio delle Stue

ARTICOLO 10 - USCITE

1. Ai titolari di permesso di pesca annuale sono consentite al massimo 50 uscite annue.

ARTICOLO 11 - PERMESSO STAGIONALE VICINI MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME

1. Il costo del permesso stagionale per i Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme è stabilito annualmente dall'Agenzia per la Pesca. Per l'anno 2026 è determinato in 120,00 € IVA compresa per un massimo di 50 uscite.
2. Al Vicino della Magnifica Comunità di Fiemme, che al momento dell'acquisto del permesso esibisce la tessera sociale di una delle associazioni pescatori presenti in Val di Fiemme,

viene riservata la tariffa agevolata di 90,00 € IVA compresa, con un ulteriore sconto pari al costo della tessera sociale fino ad uno sconto massimo di 30,00 €.

3. Il Vicino della Magnifica Comunità di Fiemme che intende effettuare più di 50 uscite può acquistare un nuovo permesso di pesca al costo di 45,00 € IVA compresa.
4. I Vicini di età maggiore agli anni 80 non sono soggetti al pagamento del primo permesso. Qualora essi intendano effettuare un numero di uscite superiore a quanto stabilito dal precedente articolo 10 possono acquistare un permesso al costo di 45,00 € IVA compresa.
5. Il rilascio del permesso di pesca stagionale è subordinato al possesso dell'abilitazione.
6. Ai Vicini minori di anni 14 è rilasciato il permesso di pesca gratuito, senza abilitazione, se accompagnati da un pescatore provvisto di permesso annuale. Le catture giornaliere del minore si cumulano con quelle dell'accompagnatore e sono indicate sul libretto di controllo delle catture dello stesso, fino al raggiungimento del limite giornaliero consentito.

ARTICOLO 12 - PERMESSO STAGIONALE OSPITI

1. Il costo del permesso stagionale di pesca per i non Vicini è stabilito annualmente dall'Agenzia. Per l'anno 2026 detto costo è determinato in 200,00 € IVA compresa.
2. Non è consentito l'acquisto di un secondo libretto.
3. Il rilascio del permesso di pesca stagionale ospiti è subordinato al possesso dell'abilitazione.

ARTICOLO 13 - PERMESSO GIORNALIERO VICINI MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME

1. Per i Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme non titolari del permesso di pesca annuale il costo del permesso giornaliero è determinato in 20,00 € IVA compresa.

ARTICOLO 14 - PERMESSO D'OSPITE GIORNALIERO

1. Il costo del permesso d'ospite giornaliero (permesso A) è fissato in 25,00 € IVA compresa.
2. Per le zone no kill (permesso NK) con le sole esche artificiali e le modalità di pesca previste per tali zone il costo è fissato in 25,00 € IVA compresa.
3. Per le zone a tutela (permesso ZT) con le sole esche artificiali e le modalità di pesca previste per tali zone il costo è fissato in 25,00 € IVA compresa.
4. IL costo del permesso d'ospite "settimanale" ha durata di sette giorni consecutivi ed un costo di 90,00 € IVA compresa.
5. Il permesso d'ospite settimanale prevede la pesca **unicamente** con le modalità e le tecniche previste per le zone "NO KILL" o "TUTELA".

ARTICOLO 15 - LIMITAZIONE DEI PERMESSI D'OSPITE

1. Non sono previste limitazioni alla pesca in ottobre per i titolari di permesso stagionale.

ARTICOLO 16 - CHIUSURA DELLA STAGIONE DI PESCA

1. La chiusura della stagione di pesca nelle acque correnti è stabilita al 30 settembre 2026.
2. Nei bacini artificiali la chiusura della stagione di pesca è stabilita al 31 ottobre 2026. Nel mese di ottobre è permesso trattenere la sola trota iridea.
3. Nel torrente Avisio la chiusura della stagione di pesca è stabilita alla terza domenica di ottobre 2026 con le sole modalità "NO KILL" e l'utilizzo della sola "pesca a mosca".
4. È facoltà dell'Agenzia per la Pesca prevedere la chiusura anticipata in condizioni di situazioni meteo o ambientali avverse, previo opportuno avviso.

ARTICOLO 17 - RICONSEGNA DEL LIBRETTO

1. Il libretto cartaceo di controllo delle catture deve essere restituito all'Agenzia entro e non oltre il giorno 30 novembre 2026.

ARTICOLO 18 - TABELLA DELLE ZONE DI PESCA

ZONE DI PESCA	
A	Torrente Avisio a monte confluenza Travignolo
A1	Torrente Avisio a valle confluenza Travignolo
A2	Avisio tratto a valle del bacino di Stramentizzo
B	Bacino artificiale di Pezzè
B1	Bacino artificiale di Fortebuso
B2	Bacino artificiale di Stramentizzo
C1	Lago di Cece
C2	Lago di Moregna
C3	Lago delle Trote
C4	Lago Brutto
C5	Lagheti delle Aie PESCA VIETATA
C6	Lagheti delle Sute (di Lagorai) PESCA VIETATA
C7	Lago Lagorai
C8	Laghi di Bombasel
C9	Lago del Forame
C10	Lago delle Stellune
D	Torrente Travignolo
E	Rio di San Pellegrino
E1	Rio delle Pozze
E2	Rivi di Sadole e Canzenagol
E3	Rio di Castellir
E4	Rio Gazolin
E5	Rio Cavelonte
E6	Rio Bianco
E7	Rio Lagorai
E8	Rio Stava
E9	Rio Cermis
E10	Rio di Val Moena
E11	Rio Forame
E11	Rio Cadino
G	Rio Biois
G1	Rio Costalunga
G2	Rio Di Valsorda
G3	Rivi affluenti di destra torrente Travignolo

G4	Rio di Val Maggiore
G5	Affluenti Rio di Val Maggiore
G6	Rio delle Laste
G7	Rio Vallonat
G8	Rio Vallon
G9	Rio di Val Armada
G10	Rio Lavazè e rio Nero
G11	Rio di Val Gausa
ZT	Zone TUTELA
NK	Zone No Kill
PP1	Rio San Pellegrino zona pronta pesca
PP2	Rio Val Moena zona pronta pesca
PP3	Rio Cadino zona pronta pesca

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge sia nazionali che provinciali in materia.
2. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato od integrato dagli interventi legislativi nonché dai decreti emanati in materia successivamente alla data della sua approvazione.



REGOLAMENTI ZONE SPECIALI

ZONE NO KILL A PRELIEVO NULLO CON IL SOLO UTILIZZO DELLE TECNICHE CON ESCHE ARTIFICIALI

La disciplina dettata dal presente regolamento riguarda le seguenti zone di pesca:

- **NO KILL MOENA**
La zona di pesca è situata sul torrente Avisio in corrispondenza dell'abitato di Moena, nel tratto compreso tra la briglia ubicata immediatamente a valle del "Pont de Mur" e la confluenza del rio San Pellegrino. La zona è delimitata e segnata da apposite tabelle recanti la dicitura "zona No Kill".
 - **NO KILL CADINO**
La zona di pesca è situata sul rio Cadino nel tratto compreso fra la chiesetta del Cristo e la confluenza con il torrente Avisio.
1. La sigla che contraddistingue i tratti "NO KILL" è **NK**; la sigla deve essere annotata prima di iniziare la pesca.
 2. L'uscita effettuata con modalità di pesca per le "NK" consente al pescatore di effettuare la pesca con analoghe modalità su tutte le acque, rispettando i giorni di apertura di questa e le regole degli articoli 6 e 7.
 3. La pesca in modalità NO KILL non prevede la segnatura dei capi catturati e rilasciati.

4. Tutto il pesce catturato in questa modalità deve essere recuperato con la massima cura e rimesso in libertà, adottando tutte le dovute cautele al fine di non danneggiarlo.
5. È consentito utilizzare esclusivamente esche artificiali non aromatizzate, munite al massimo di due ami singoli (NO ancoretta) privi di ardiglione. Sono sempre vietati la camoliera a fondo e l'utilizzo di qualsiasi esca naturale.
6. Per tutte le altre voci non strettamente specificate, fa riferimento il regolamento generale valido per tutte le acque.

PESCA NEI BACINI ARTIFICIALI

La disciplina dettata dal presente regolamento riguarda le seguenti zone di pesca:

- Bacino artificiale di Pezzè
- Bacino artificiale di Fortebuso
- Bacino Artificiale di Stramentizzo

La data di apertura della pesca nei bacini artificiali è comunicata con avviso pubblicato nelle bacheche della Magnifica Comunità di Fiemme e sul sito www.mcfiemme.eu. La chiusura della pesca nei bacini artificiali è prevista per il 31 ottobre 2025. L'Agenzia per la Pesca ha la facoltà di disporre la chiusura anticipata in caso di situazioni meteo o ambientali avverse.

Ferma restando la disciplina normativa dettata dal regolamento per la pesca della Magnifica Comunità di Fiemme nonché dalla L.P. 60/1978, valgono le seguenti norme:

per il bacino artificiale di Fortebuso:

- la pesca può essere esercitata soltanto dalla sponda anche con l'utilizzo contemporaneo di massimo due canne purché nel pieno rispetto delle zone proibite segnate con tabelle;
- pur rimanendo a filo dei limiti di divieto, il pescatore non può pescare nella zona proibita nemmeno per quel tanto che il proprio attrezzo potrebbe permetterglielo;
- si può pescare a valle del ponte di Ceremana senza però posare i piedi sui manufatti in cemento;
- quando l'acqua del bacino di Fortebuso è bassa, la pesca può essere esercitata sul Travignolo che scorre nel bacino.

per il bacino artificiale di Pezzè:

- il bacino ricade in parte nel Comune di Moena (parte sud) ed in parte nel comune di Soraga (parte nord); il confine è dato dai due corsi d'acqua affluenti nel lago sia a destra che a sinistra. È possibile esercitare la pesca nel lago dal solo territorio comunale di Moena;
- la pesca può essere esercitata soltanto dalla sponda anche con l'utilizzo contemporaneo di massimo due canne purché nel pieno rispetto delle zone proibite segnate con tabelle;
- pur rimanendo a filo dei limiti di divieto, il pescatore non può pescare nella zona proibita nemmeno per quel tanto che il proprio attrezzo potrebbe permetterglielo.

per il bacino artificiale di Stramentizzo:

- non è consentita la pesca sulla sponda sinistra orografica del bacino.

ZONA TUTELA DELLA SPECIE MARMORATA

CON IL SOLO UTILIZZO DELLE TECNICHE CON ESCHE ARTIFICIALI

La disciplina dettata dal presente regolamento riguarda le seguenti zone di pesca:

- zona tutela **PREDAZZO**

la zona di pesca è situata sul torrente Avisio a Predazzo, nel tratto compreso tra il ponte a valle della piscicoltura Biotrota Dolomiti ed il ponte in ferro della ciclabile di Mezzavalle per un tratto di 800 m.

▪ zona tutela **ZIANO-PREDAZZO**

La zona di pesca è situata sul torrente Avisio nel tratto compreso tra la briglia in località *Nele* a Ziano (inclusa) ed il ponte in via Fiamme Gialle (rotonda entrata sud dell'abitato – *rotonda del Cavalier*) a Predazzo per un tratto di 1,8 km.

▪ zona tutela **TESERO**

La zona di pesca è situata sul torrente Avisio nel tratto compreso tra il ponte carrabile a Lago di Tesero e la briglia a monte del campo da calcio di Panchià per un tratto di 2,5 km.

• zona tutela **CAVALESE-MOLINA**

La zona di pesca è situata sul torrente Avisio nel tratto compreso tra la seconda piazzola della SP 232/1 (tratto di strada provinciale tra località Medoina e Molina di Fiemme) e il ponte carrabile in località Cascata per un tratto di 1,1km.

1. Le zone sono delimitate e segnate da apposite tabelle.
2. La sigla che contraddistingue i tratti *zona tutela* è "**ZT**"; la sigla deve essere segnata prima di iniziare la pesca.
3. È consentito utilizzare esclusivamente esche artificiali non aromatizzate, munite al massimo di due ami singoli (NO ancoretta) privi di ardiglione. Sono sempre vietati la camolera a fondo e l'utilizzo di qualsiasi esca naturale.
4. All'interno delle "**ZONE TUTELA**" è tassativamente **vietato trattenere** trote della specie "**marmorata o ibrido di questa**". Potranno essere trattenute al massimo **5 trote fario o iridee (massimo 4 nel tratto A2)** che raggiungano la misura minima di **22 cm**. Trattenuto e segnato sul libretto il quinto esemplare il pescatore dovrà interrompere la pesca.
5. L'uscita effettuata con modalità di pesca per le "**ZONE TUTELA**" consente al pescatore di effettuare la **pesca con analoghe modalità** (con esche artificiali e la possibilità di prelievo di trote fario o iridee) **su tutte le altre acque ad esclusione delle zone no kill**, rispettando i giorni di apertura di questa e le regole dell'art. 7.
6. Tutto il pesce catturato in questi tratti, ad esclusione delle trote fario o iridee eventualmente trattenute, deve essere recuperato con la massima cura e rimesso in libertà, adottando tutte le dovute cautele per non danneggiarlo.
7. Per tutte le altre voci non strettamente specificate, fa riferimento il regolamento generale valido per tutte le acque.

PESCA "A MOSCA" NEL MESE DI OTTOBRE NEL TORRENTE AVISIO

CON MODALITA' "PRELIEVO NULLO"

deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 7 agosto 2020 n. 1176

1. Nel mese di ottobre è consentita la pesca nelle sole acque del torrente Avisio.
2. La pesca è consentita fino alla terza domenica di ottobre 2026.
3. L'uscita va indicata segnando la prevista sigla "OTT" nella tabella relativa alle zone di pesca.
4. È consentita la sola pesca "a mosca" con esclusivamente esche galleggianti (secche) o affondanti (ninfe).
5. È consentito l'utilizzo di un massimo di 2 esche artificiali con amo singolo senza ardiglione.
6. È obbligatorio l'uso del guadino gommato per il recupero del pesce allamato.

7. Il pesce allamato deve essere rilasciato, prestando ogni attenzione per arrecare il minor danno possibile.
8. Per fini statistici, al termine dell'uscita è obbligatorio annotare nell'apposita tabella il numero di capi catturati, divisi per specie.
9. È vietato utilizzare esche artificiali in silicone, in gomma o in pasta o comunque di dimensioni superiori a 6 cm.

Le uscite effettuate dai titolari di permesso d'ospite nel mese di ottobre sono comprese nelle 50 uscite previste per la stagione in corso.

L'Agenzia per la Pesca ha la facoltà di procedere all'eventuale chiusura anticipata della stagione di pesca, previo opportuno avviso, in caso di situazioni meteo o ambientali avverse.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO (ritiro del permesso per giorni di pesca)
1	Mancata annotazione della data o zona di pesca	30 giorni di pesca
2	Mancata annotazione delle catture	30 giorni di pesca per pezzo
3	Mancata annotazione delle catture di pesce pregiato (trota marmorata, ibrido di marmorata e temolo)	60 giorni di pesca per pezzo
4	Cestino o contenitore in promiscuo con altro pescatore	30 giorni di pesca
5	Pesca con amo o ancoretta dotata di ardiglione con esche naturali e artificiali	30 giorni di pesca
6	Pesca in zona con esche artificiali utilizzando esche naturali	1 anno solare
7	Pesca con più canne, <u>salvo i casi consentiti</u> , e/o più ami di quelli consentiti	60 giorni di pesca
8	Catture di pesci oltre il limite consentito	40 giorni di pesca per pezzo
8 bis	Cattura di pesce della specie Sanguinerola oltre il limite giornaliero consentito	30 giorni di pesca
9	Catture di pesci pregiati (marmorata, ibrido e temolo) oltre il numero consentito	60 giorni di pesca per pezzo
10	Cattura di pesci sotto misure	90 giorni di pesca per pezzo
11	Uso di esche proibite e/o pasturazione ove non consentita	1 anno solare
12	Pesca con reti, fiocine, elettricità, esplosivi, sostanze inebrianti o venefiche, con le mani o con qualsiasi altro strumento non consentito dalla L.P. 60/78 e ss.mm.ii.	5 anni solari
13	Divieto di pesca in zona bandita ai sensi dell'art. 20 della L.P. 60/78 e ss.mm.ii.	3 anni solari
	Divieto di pesca nelle acque destinate a scopo di ripopolamento stabilite dai Regolamenti Interni ai sensi dell'art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 comma del Regolamento di esecuzione	3 anni solari
	Divieto di pesca nei laghi o bacini artificiali ai sensi dell'art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 - 2° comma del Regolamento di esecuzione	60 giorni di pesca
	Divieto di pesca temporaneo nei rivi stabilito dai Regolamenti Interni ai sensi dell'art. 6 - 3° comma	1 anno solare

	della L.P. 60/78 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 del Regolamento di esecuzione Divieto di pesca in tutte le acque stabilito dall'art. 6 – lettera C della L.P. 60/78 e ss.mm.ii. per tutti gli altri casi non espressamente specificati.	3 anni solari
14	Pesca in giorni non consentiti	60 giorni di pesca
15	Pesca senza permesso	1 anno solare
16	Pesca in zona di divieto temporaneo per campo gara	60 giorni di pesca
17	Pesca senza licenza	1 anno solare
18	Rifiuto di aprire i contenitori e di esibire le catture effettuate e trattenute	5 anni solari
19	Mancata restituzione del libretto	posticipo di 15 giorni su ogni apertura
20	Abbandono di pesce morto od esche in acqua o lungo le rive	60 giorni di pesca
21	Per ogni altra violazione al presente Regolamento non specificatamente richiamata da altre norme è data facoltà all'Agenzia per la Pesca di applicare una sanzione interna che preveda un provvedimento proporzionato alla gravità dell'infrazione.	facoltà dell'Agenzia per la Pesca

Valgono inoltre le seguenti precisazioni:

- in caso di infrazioni, commesse dal pescatore il giorno dell'apertura e che prevedono una sanzione di almeno un anno, viene inteso che non verranno rilasciati permessi sino al giorno dell'apertura dell'anno seguente incluso;
- l'Agenzia per la Pesca ha la facoltà di raddoppiare le sanzioni in caso di recidiva. La recidiva si manifesta anche nel caso in cui le violazioni siano state compiute in sezioni diverse nell'ambito valligiano. L'Agenzia per la Pesca ha inoltre la facoltà di applicare sanzioni ridotte rispetto a quelle edittali fino ad un massimo del 50%, previa valutazione di memorie difensive scritte presentate dal contravventore. Le motivazioni che hanno indotto alla riduzione della sanzione dovranno essere verbalizzate.
- Ai possessori di permesso stagionale sanzionati con la sospensione non possono essere rilasciati permessi giornalieri di pesca nell'ambito valligiano, né essi possono partecipare a gare di pesca organizzate in ambito valligiano;
- i provvedimenti sanzionatori non precludono l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.P. 60/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Agenzia per la Pesca stabilisce inoltre che all'atto dell'accertamento dell'infrazione venga ritirato il libretto: qualora chi ha commesso l'infrazione provveda a consegnare copia del ricorso inoltrato alla Giunta Provinciale, si provvederà alla sua restituzione.

